

Uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea e dei termini che si riferiscono alla produzione biologica

Corte di giustizia UE, Grande Sez. 4 ottobre 2024, in causa C-240/23 - Lenaerts, pres.; Rossi, est.; Richard de la Tour, avv. gen. - Herbaria Kräuterparadies GmbH c. Freistaat Bayern.

Produzione, commercio e consumo - Prodotti biologici - Regolamento (UE) 2018/848 - Norme di produzione biologica - Articolo 16 - Etichettatura - Articolo 30 - Termini che si riferiscono alla produzione biologica - Articolo 33 - Logo di produzione biologica dell'Unione europea - Condizioni di utilizzo - Conformità del prodotto al Regolamento 2018/848 - Articoli 45 e 48 - Importazione di prodotti da un Paese terzo da immettere sul mercato dell'UE come prodotti biologici - Equivalenza delle norme di produzione di tale Paese terzo con le norme del Regolamento 2018/848 - Uso del logo di produzione biologica del Paese terzo.

(Omissis)

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'interpretazione, da un lato, dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'articolo 30, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 48, paragrafo 1, e dell'allegato II, parte IV, punto 2.2. 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU 2018, L 150, pag. 1) e, in secondo luogo, dell'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (“la Carta”).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Herbaria Kräuterparadies GmbH (in prosieguo: la “Herbaria”) e il Freistaat Bayern (Land della Baviera, Germania) in merito al divieto di Herbaria di utilizzare il logo di produzione biologica dell'UE e i termini che si riferiscono alla produzione biologica in relazione all'immissione sul mercato dell'UE di una miscela di succhi di frutta ed estratti di erbe che, oltre ai prodotti biologici, contiene vitamine e gluconato di ferro non derivanti dall'agricoltura biologica.

Il quadro giuridico

Regolamento (CE) n. 834/2007

3 L'articolo 23 del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189, pag. 1), intitolato “Uso di termini che si riferiscono alla produzione biologica”, prevede al paragrafo 1 che:

“Ai fini del presente regolamento, si considera che un prodotto rechi termini che si riferiscono al metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono caratterizzati da termini che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento. In particolare, i termini elencati nell'allegato, i loro derivati o diminutivi, come “bio” ed “eco”, usati da soli o in combinazione con altri termini, possono essere utilizzati in tutta la Comunità e in qualsiasi lingua comunitaria ai fini dell'etichettatura e della pubblicità di un prodotto che soddisfa i requisiti stabiliti nel presente regolamento o è conforme ad esso.

L'uso di termini che si riferiscono al metodo di produzione biologico nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti agricoli vivi o non trasformati è possibile solo se anche tutti gli ingredienti di tale prodotto sono stati ottenuti in conformità ai requisiti stabiliti nel presente regolamento”.

4 L'articolo 33 del Regolamento n. 834/2007, intitolato “Importazioni di prodotti che offrono garanzie equivalenti”, prevedeva al paragrafo 2:

“Secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, la Commissione [europea] può riconoscere i paesi terzi il cui sistema di produzione è conforme a principi e norme di produzione equivalenti a quelli stabiliti nei titoli II, III e IV e le cui misure di controllo sono equivalenti in termini di efficacia a quelle stabilite nel titolo V, e redige un elenco di tali paesi. La valutazione dell'equivalenza tiene conto delle linee guida CAC/GL 32 (Linee guida per la produzione, la trasformazione, l'etichettatura e la commercializzazione di alimenti prodotti biologicamente, stabilite dalla Commissione



del Codex Alimentarius nell'ambito dell'attuazione del Programma congiunto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)).

[...]”

Regolamento (CE) n. 889/2008

5 L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250, pag. 1), intitolato “Uso di determinati prodotti e sostanze nella trasformazione dei prodotti alimentari”, prevede, al paragrafo 1, che:

“Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [n. 834/2007], nella trasformazione dei prodotti alimentari biologici, ad eccezione del vino, possono essere utilizzate solo le seguenti sostanze:

[...]

(f) minerali (compresi gli oligoelementi), vitamine, aminoacidi e micronutrienti, solo se il loro uso nei prodotti alimentari in cui sono incorporati è richiesto dalla legge”.

Regolamento (CE) n. 1235/2008

6 L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi (GU L 334, pag. 25), dispone quanto segue:

“La Commissione redige un elenco di Paesi terzi riconosciuti in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento [n. 834/2007]. Tale elenco figura nell'allegato III del presente regolamento. [...]”

Regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2012

7 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2012 della Commissione, del 14 febbraio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda i documenti giustificativi e il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dagli Stati Uniti d'America (GU L 41, pag. 5), ha incluso gli Stati Uniti d'America nell'elenco dei Paesi terzi riconosciuti di cui all'allegato III del regolamento n. 1235/2008.

Regolamento 2018/848

8 I considerando 6, 9, 15, 17, 73, da 77 a 79, 93, 95, 96, 108 e 123 del regolamento 2018/848 recitano:

“(6) Tenendo conto degli obiettivi della politica dell'Unione in materia di produzione biologica, il quadro giuridico istituito per l'attuazione di tale politica dovrebbe mirare ad assicurare condizioni di concorrenza leale e garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, mantenere e giustificare la fiducia dei consumatori nei prodotti etichettati come biologici e mirare a creare condizioni che consentano a tale politica di svilupparsi in linea con gli sviluppi della produzione e del mercato.

[...]

(9) In considerazione dello sviluppo dinamico del settore biologico, il regolamento [n. 834/2007] ha sottolineato la necessità di rivedere le norme dell'Unione sulla produzione biologica alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tali norme. Il riesame effettuato dalla Commissione ha rivelato che il quadro giuridico dell'UE per la produzione biologica deve essere migliorato per fornire norme che soddisfino le elevate aspettative dei consumatori e che siano sufficientemente chiare per i destinatari. Il regolamento [n. 834/2007] deve pertanto essere abrogato e sostituito da un nuovo regolamento.

[...]

(15) Alcuni studi hanno dimostrato che la fiducia dei consumatori è fondamentale per il mercato degli alimenti biologici.

A lungo termine, l'applicazione di norme inaffidabili può minare la fiducia del pubblico e portare al fallimento del mercato. Lo sviluppo sostenibile della produzione biologica nell'Unione dovrebbe pertanto basarsi su norme di produzione solide e armonizzate a livello dell'Unione, che rispondano alle aspettative degli operatori e dei consumatori per quanto riguarda la qualità dei prodotti biologici e il rispetto dei principi e delle norme stabiliti nel presente regolamento.

[...]

(17) Il presente regolamento deve costituire una base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica, compreso il suo impatto positivo sull'ambiente, garantendo al contempo il funzionamento efficace del mercato interno dei prodotti biologici e una concorrenza leale, contribuendo così a garantire un reddito equo agli agricoltori, la fiducia dei consumatori, la tutela dei loro interessi e la promozione di canali di distribuzione brevi e della produzione locale. Questi obiettivi devono essere raggiunti nel rispetto dei principi generali e specifici e delle norme di produzione generali e dettagliate applicabili alla produzione biologica.

[...]

(73) L'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari deve essere soggetta alle norme generali stabilite dal [Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304, pag. 18)], in particolare per quanto riguarda la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. 18)], e in particolare alle disposizioni volte a prevenire qualsiasi etichettatura che possa confondere o indurre in errore i consumatori. Inoltre, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni specifiche relative all'etichettatura dei prodotti biologici e in conversione. Tali disposizioni dovrebbero tutelare sia gli interessi degli operatori, che desiderano vedere i loro prodotti correttamente identificati sul mercato e beneficiare di condizioni di concorrenza leale, sia gli interessi dei consumatori, che devono essere in grado di effettuare una scelta consapevole.

[...]

(77) Per eliminare qualsiasi ambiguità per i consumatori in tutto il mercato dell'UE, il logo di produzione biologica dell'UE dovrebbe essere obbligatorio per tutti gli alimenti biologici preconfezionati prodotti nell'UE. Inoltre, dovrebbe essere possibile, su base facoltativa, utilizzare questo logo su prodotti biologici non preconfezionati prodotti all'interno dell'Unione e su prodotti biologici importati da Paesi terzi, nonché a scopo educativo e informativo. È necessario definire il modello del logo di produzione biologica dell'Unione europea.

(78) Tuttavia, per non indurre in errore i consumatori circa la natura biologica del prodotto nel suo complesso, è opportuno limitare l'uso di questo logo ai prodotti in cui tutti o quasi tutti gli ingredienti sono biologici. Non dovrebbe quindi essere consentito l'uso del logo per l'etichettatura di prodotti in fase di conversione o di prodotti trasformati in cui meno del 95% in peso degli ingredienti di origine agricola è biologico.

(79) Per evitare che i consumatori possano confondersi se un prodotto è originario dell'Unione o di un Paese terzo, ogni volta che viene utilizzato il logo di produzione biologica dell'Unione europea, i consumatori devono essere informati del luogo in cui sono state prodotte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto. In questo contesto, il riferimento all'acquacoltura sull'etichetta dei prodotti provenienti dall'acquacoltura biologica dovrebbe essere consentito al posto del riferimento all'agricoltura.

[...]

(93) L'esperienza acquisita con il regime applicabile all'importazione di prodotti biologici nell'Unione previsto dal regolamento [n. 834/2007] ha evidenziato la necessità di rivedere tale regime per rispondere alle aspettative dei consumatori che i prodotti biologici importati debbano rispettare standard altrettanto elevati di quelli dell'Unione e per facilitare l'accesso dei prodotti biologici dell'Unione al mercato internazionale. È inoltre necessario chiarire le norme applicabili all'esportazione di prodotti biologici, in particolare istituendo certificati di esportazione biologica.

[...]

(95) I prodotti biologici non conformi alle norme dell'Unione in materia di produzione biologica, ma provenienti da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione, devono poter avere accesso al mercato dell'Unione. Tuttavia, il riconoscimento dell'equivalenza dei paesi terzi previsto dal regolamento [n. 834/2007] deve essere concesso solo nell'ambito di accordi internazionali conclusi tra l'Unione e tali paesi terzi, in base ai quali il riconoscimento reciproco dell'equivalenza verrebbe richiesto anche a favore dell'Unione.

(96) I paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza ai sensi del regolamento [n. 834/2007] dovrebbero continuare a essere riconosciuti come tali ai sensi del presente regolamento per un periodo limitato necessario a garantire una transizione agevole verso il riconoscimento ai sensi di un accordo internazionale, a condizione che continuino a garantire l'equivalenza tra le loro norme di produzione biologica e di controllo e quelle in vigore nell'Unione e che soddisfino tutti i requisiti per la supervisione del loro riconoscimento da parte della Commissione. Tale controllo dovrebbe basarsi in particolare sulle relazioni annuali inviate alla Commissione dai Paesi terzi riconosciuti.

[...]

(108) È necessario stabilire misure per garantire una transizione agevole dal quadro legislativo che disciplina l'importazione di prodotti biologici e in conversione nell'Unione, quale modificato dal presente regolamento.

[...]

(123) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare quello di garantire una concorrenza leale e il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici e di creare fiducia nei consumatori nei prodotti biologici e nel logo di produzione biologica dell'UE, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della necessaria armonizzazione delle norme di produzione biologica, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 [TUE]. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo”.

9 Il regolamento 2018/848 si compone di nove capi, di cui il capo I, intitolato “Oggetto, campo di applicazione e definizioni”, contiene gli articoli da 1 a 3, il capo III, intitolato “Norme di produzione”, contiene gli articoli da 9 a 29, il capo IV, intitolato “Etichettatura”, contiene gli articoli da 30 a 34, e il capo VII, intitolato “Scambi con i paesi terzi”, contiene gli articoli da 44 a 49.

10 L'articolo 2 del presente regolamento, intitolato “Campo di applicazione”, recita al paragrafo 1:

“Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti agricoli, compresi l'acquacoltura e l'apicoltura, elencati nell'allegato I del trattato [TFUE], e ai prodotti da essi derivati, quando sono prodotti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell'Unione o esportati da essa, o quando sono destinati a essere importati nell'Unione o esportati da essa:

- (a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, comprese le sementi e altro materiale di riproduzione vegetale ;
- b) prodotti agricoli trasformati destinati al consumo umano;
- c) mangimi per animali.

[...]”

11 L'articolo 3 del Regolamento, intitolato “Definizioni”, recita:

“Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

[...]

64) “equivalenza”: il rispetto degli stessi obiettivi e principi attraverso l'applicazione di norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità...;

[...]”

12 L'articolo 16 dello stesso Regolamento, intitolato “Norme applicabili alla produzione di alimenti trasformati”, recita come segue:

“ 1. Gli operatori che producono alimenti trasformati si conformano in particolare alle norme di produzione dettagliate di cui alla parte IV dell'allegato II e agli eventuali atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

[...]

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le tecniche consentite nella trasformazione degli alimenti.

[...]”

13 Ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento 2018/848, intitolato “Uso di termini che si riferiscono alla produzione biologica”:

“ 1. Ai fini del presente regolamento, si considera che un prodotto rechi termini che si riferiscono alla produzione biologica se, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, tale prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi utilizzate per la sua produzione sono descritti in termini che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente al presente regolamento. In particolare, i termini elencati nell'allegato IV e i loro derivati e diminutivi, come “bio” ed “eco”, usati da soli o in combinazione con altri termini, possono essere utilizzati in tutta l'Unione e in tutte le lingue elencate in tale allegato per l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, conformi al presente regolamento.

2. Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'uso dei termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è consentito in nessuna parte dell'Unione, in nessuna delle lingue elencate nell'allegato IV, per l'etichettatura, la pubblicità o i documenti commerciali relativi a un prodotto non conforme al presente regolamento.

[...]”

14 L'articolo 32 del Regolamento, intitolato “Indicazioni obbligatorie”, stabilisce al paragrafo 2 che:

“In caso di utilizzo del logo di produzione biologica dell'Unione europea, l'indicazione del luogo di produzione delle materie prime agricole che compongono il prodotto deve comparire nello stesso campo visivo del logo in una delle seguenti forme, a seconda dei casi:

a) “Agricoltura UE”, quando la materia prima agricola è stata prodotta nell'UE;

b) “Agricoltura non UE”, quando la materia prima agricola è stata prodotta in Paesi terzi;

c) “Agricoltura UE/non UE”, quando una parte della materia prima agricola è stata prodotta nell'UE e un'altra parte in un Paese terzo.

[...]”

15 L'articolo 33 del regolamento, intitolato “Logo di produzione biologica dell'Unione europea”, recita come segue:

“ 1. Il logo di produzione biologica dell'Unione europea può essere utilizzato per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti conformi al presente regolamento.

[...]

2. Tranne quando è utilizzato in conformità al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, il logo di produzione biologica dell'Unione europea costituisce un attestato ufficiale in conformità agli articoli 86 e 91 del [Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali intese a verificare la conformità alla legislazione alimentare, alla normativa sui mangimi, alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, alle norme fitosanitarie e alle norme sui prodotti fitosanitari, che modifica i regolamenti del

Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e le direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU 2017 L 95, pag. 1)].

[...]

5. Per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti conformi al presente regolamento possono essere utilizzati loghi nazionali e privati.

[...]”

16 L'articolo 45 del Regolamento 2018/848, intitolato “Importazione di prodotti biologici e in conversione”, recita al paragrafo 1:

“Un prodotto può essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell'Unione come prodotto biologico o come prodotto in conversione se sono soddisfatte le tre condizioni seguenti:

(a) il prodotto è un prodotto di cui all'articolo 2, paragrafo 1 ;

(b) si applica una delle seguenti condizioni:

(i) il prodotto è conforme ai capitoli II, III e IV del presente regolamento e tutti gli operatori e i gruppi di operatori di cui all'articolo 36, compresi gli esportatori del paese terzo interessato, sono stati sottoposti a controlli da parte di autorità o organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46 e tali autorità o organismi hanno rilasciato a tali operatori e gruppi di operatori un certificato attestante la loro conformità al presente regolamento ;

(ii) se il prodotto proviene da un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 47, è conforme alle condizioni stabilite nel pertinente accordo commerciale;

(iii) se il prodotto proviene da un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 48, è conforme alle norme di produzione e di controllo equivalenti di tale paese terzo ed è importato accompagnato da un certificato di controllo che conferma la conformità del prodotto rilasciato dalle autorità competenti, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo di tale paese terzo; e

(c) gli operatori dei paesi terzi devono essere in grado di fornire in qualsiasi momento agli importatori e alle autorità nazionali dell'Unione e dei paesi terzi informazioni che consentano loro di identificare gli operatori che sono loro fornitori e le autorità o gli organismi di controllo di tali fornitori, al fine di garantire la tracciabilità del prodotto biologico o del prodotto in conversione in questione. Tali informazioni sono messe a disposizione anche delle autorità o degli organismi di controllo degli importatori.

17 Ai sensi dell'articolo 47 del presente regolamento, intitolato “Equivalenza nell'ambito di un accordo commerciale”:

“I Paesi terzi riconosciuti di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono i Paesi che sono stati riconosciuti dall'Unione, nell'ambito di un accordo commerciale, come dotati di un sistema di produzione che soddisfa gli stessi obiettivi e principi mediante l'applicazione di norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità di quelle dell'Unione”.

18 L'articolo 48 di tale regolamento, intitolato “Equivalenza ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007”, prevede:

“ 1. I paesi terzi riconosciuti di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del presente regolamento sono i paesi che l'Unione ha riconosciuto ai fini dell'equivalenza ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento [n. 834/2007], compresi quelli riconosciuti ai sensi della misura transitoria di cui all'articolo 58 del presente regolamento.

Tale riconoscimento termina il 31 dicembre 2025.

2. Sulla base delle relazioni annuali che i paesi terzi di cui al paragrafo 1 devono inviare alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno e che riguardano l'attuazione e l'applicazione delle misure di controllo da essi adottate, e alla luce di qualsiasi altra informazione ricevuta, la Commissione garantisce un'adeguata supervisione dei paesi terzi riconosciuti sottoponendo il loro riconoscimento a un riesame periodico. A tal fine, la Commissione può chiedere l'assistenza degli Stati membri. La natura della supervisione è determinata sulla base di una valutazione della probabilità di non conformità, tenendo conto in particolare del volume delle esportazioni dal Paese terzo interessato verso l'UE, dei risultati delle attività di sorveglianza e monitoraggio svolte dall'autorità competente e dei risultati dei controlli precedenti. La Commissione riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio [dell'Unione europea] sui risultati del suo esame.

[...]”

[...]”

19 L'Allegato II dello stesso Regolamento contiene una Parte IV sulle norme applicabili alla produzione di alimenti trasformati. Il punto 2.2.2 della Parte IV recita quanto segue:

“I seguenti prodotti e sostanze possono essere utilizzati nella trasformazione dei prodotti alimentari:

[...]

(f) minerali (compresi gli oligoelementi), vitamine, aminoacidi e micronutrienti, a condizione che :

(i) il loro impiego nei prodotti alimentari di consumo corrente sia “espressamente richiesto dalla legge”, ossia direttamente imposto da disposizioni del diritto dell'Unione o da disposizioni del diritto nazionale compatibili con il diritto dell'Unione, con la conseguenza che i prodotti alimentari non possono in alcun caso essere immessi sul mercato come prodotti alimentari di consumo corrente se non vengono aggiunti i minerali, le vitamine, gli aminoacidi o i micronutrienti; [...]

[...]”

20 L'allegato IV del Regolamento 2018/848, intitolato “Termini di cui all'articolo 30”, recita come segue:

“BG: биологичен,

ES: ecológico, biológico, orgánico,

CS: ekologické, biologické,

DA: økologisk,

DE: ökologisch, biologisch,

ET : mahe, ökoloogiline,

EL: β???????,

EN: biologico,

FR: biologique,

GA: orgánach,

HR: ekološki,

IT: biologico,

LV: biologisks, ekologisks,

LT: ekologiškas,

LU: biologesch, ökologesch,

HU : ökológiai,

MT : organiku,

NL : biologisch,

PL: ekologiczne,

PT : biológico,

RO : ecologic,

SK: ekologické, biologické,

SL: ekološki,

FI: luonnonmukainen,

SV: ekologisk.

Regolamento (UE) 2020/1693

21 Il considerando 7 del regolamento (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 novembre 2020, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la data di applicazione e alcune altre date indicate in tale regolamento (GU 2020 L 381, pag. 1) recita:

“La pandemia COVID-19 e la relativa crisi di salute pubblica rappresentano inoltre una sfida senza precedenti per i paesi terzi e per gli operatori stabiliti in tali paesi. Pertanto, nel caso dei Paesi terzi che sono stati riconosciuti equivalenti ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento [n. 834/2007], la data di scadenza del loro riconoscimento dovrebbe essere posticipata di un anno, fino al 31 dicembre 2026, al fine di consentire a tali Paesi terzi di avere il tempo sufficiente per modificare il loro status, concludendo un accordo commerciale con l'Unione europea o attraverso la piena conformità dei loro operatori al regolamento [2018/848], senza inutili perturbazioni degli scambi per i prodotti biologici”.

22 L'articolo 1 di questo regolamento prevede:

“Il regolamento [2018/848] è modificato come segue:

[...]

2) All'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, “31 dicembre 2025” è sostituito da “31 dicembre 2026”.

[...]”

Il procedimento principale e le questioni pregiudiziali

23 L'Herbaria produce una bevanda denominata “Blutquick”, costituita da una miscela di succhi di frutta prodotti biologicamente e di estratti di erbe. A questa bevanda, commercializzata come integratore alimentare, vengono aggiunte vitamine non vegetali e gluconato di ferro. La confezione reca il logo di produzione biologica dell'UE, il marchio biologico nazionale e un riferimento al fatto che gli ingredienti provengono da “agricoltura biologica controllata”.

24 Con decisione del 18 gennaio 2012, il Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (Istituto statale bavarese per l'agricoltura, Germania) ha ordinato a Herbaria, tra l'altro, di rimuovere dall'etichetta il riferimento alla produzione biologica protetta ai sensi dell'articolo 23 del regolamento n. 834/2007 entro il 1° dicembre 2012, la pubblicità e la commercializzazione di Blutquick, in quanto, ai sensi delle disposizioni di tale regolamento e dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 889/2008, le vitamine e i minerali possono essere aggiunti ai prodotti trasformati

etichettati come “biologici” solo se il loro utilizzo è previsto dalla legge. Secondo l'Istituto Agricolo Statale Bavarese, questo non era il caso del Blutquick.

25 Herbaria ha presentato un ricorso contro tale decisione dinanzi al Bayerisches Verwaltungsgericht München (Tribunale amministrativo bavarese, Monaco di Baviera, Germania), che ha sottoposto alla Corte questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera f).

26 Tenuto conto delle risposte a tali questioni fornite dalla Corte nella sentenza del 5 novembre 2014, Herbaria Kräuterparadies (C-137/13, EU:C:2014:2335), il Bayerisches Verwaltungsgericht München (Tribunale amministrativo bavarese, Monaco di Baviera) ha respinto il ricorso di Herbaria.

27 L'appello contro tale decisione è stato respinto con sentenza del 29 luglio 2021, contro la quale l'Herbaria ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), il giudice del rinvio.

28 Tale giudice afferma che, poiché la decisione del 18 gennaio 2012 dell'Istituto agrario del Land Baviera è un atto amministrativo con effetto temporale, dalla giurisprudenza nazionale risulta che tale giudice è tenuto a decidere la controversia di cui è investito sulla base del diritto applicabile al momento in cui si pronuncia. Di conseguenza, il regolamento n. 834/2007 non è più applicabile *ratione temporis* a tale controversia, essendo stato sostituito dal regolamento n. 2018/848.

29 Dinanzi al giudice del rinvio, la Herbaria non contesta più che l'aggiunta di vitamine e minerali al Blutquick non sia richiesta dalla legge e che tale prodotto non sia pertanto conforme all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 2018/848 e al punto 2.2.2, lettera f), punto i), dell'allegato II, parte IV, dello stesso, che, in sostanza, ha sostituito l'articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008. Pertanto, secondo il giudice del rinvio, è pacifico che gli articoli 33, paragrafo 1, 33, paragrafo 5, e 30, paragrafo 1, del regolamento n. 2018/848 vietino, per la Blutquick, l'uso, rispettivamente, del logo di produzione biologica dell'Unione europea, del marchio biologico nazionale e dei termini che si riferiscono alla produzione biologica.

30 Tuttavia, l'Herbaria sostiene che, ai sensi di tale regolamento, un prodotto alimentare paragonabile al Blutquick, importato dagli Stati Uniti d'America, non è soggetto a tale divieto.

31 Infatti, a seguito di un accordo concluso nel 2012 con uno scambio di lettere tra la Commissione e il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, gli Stati Uniti sono stati inclusi nell'elenco dei Paesi terzi le cui norme di produzione sono equivalenti a quelle previste dal regolamento n. 834/2007, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, dello stesso. In virtù dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 2018/848, questa registrazione consentirebbe ora ai prodotti originari degli Stati Uniti e concorrenti di quelli commercializzati da Herbaria di essere immessi sul mercato dell'UE come prodotti biologici. Questi ultimi potrebbero recare il logo di produzione biologica dell'UE e i termini che si riferiscono alla produzione biologica, alla sola condizione che siano conformi alle norme di produzione di quel Paese terzo, cioè anche quando non sono conformi alle norme di produzione della legislazione dell'UE. Secondo Herbaria, ciò costituisce una disparità di trattamento in violazione dell'articolo 20 della Carta.

32 Il Land Baviera ritiene che l'interpretazione del regolamento 2018/848 sostenuta dall'Herbaria sia errata e che, in realtà, un prodotto proveniente dagli Stati Uniti possa fregiarsi del logo di produzione biologica dell'Unione solo se rispetta le norme di produzione previste da tale regolamento, cosicché non vi sia alcuna disparità di trattamento rispetto a un prodotto realizzato nell'Unione.

33 Il giudice del rinvio dubita, in primo luogo, che un prodotto importato dagli Stati Uniti possa recare il logo di produzione biologica dell'Unione anche se non è conforme sotto ogni aspetto ai requisiti stabiliti dal regolamento 2018/848.

34 Poi, se ciò fosse effettivamente vero, si chiede se ciò non costituisca una disparità di trattamento ai sensi dell'articolo 20 della Carta e, in caso affermativo, se tale disparità di trattamento possa essere giustificata alla luce del riconoscimento del carattere equivalente delle norme di produzione e di controllo applicabili negli Stati Uniti per i prodotti in questione o dall'obiettivo di agevolare gli scambi che tale riconoscimento di equivalenza persegue.

35 Infine, il giudice del rinvio ritiene che la questione si ponga in modo analogo in relazione all'uso di termini che si riferiscono alla produzione biologica, di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento 2018/848.



36 In tali circostanze, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

“1) Se l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 debba essere interpretato nel senso che il logo di produzione biologica dell'Unione europea può essere utilizzato per un prodotto alimentare trasformato importato alle condizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento per essere immesso sul mercato dell'Unione come prodotto biologico, ma che, contenendo, oltre a prodotti vegetali, minerali e vitamine di origine non vegetale, non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento, in combinato disposto con l'allegato II, parte IV, punto 2.1, del medesimo regolamento. 2.2 dell'allegato II di tale regolamento.

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se dall'articolo 20 della Carta derivi che il logo di produzione biologica dell'Unione europea può essere utilizzato per un prodotto alimentare trasformato quando tale prodotto alimentare è originario dell'Unione e rispetta le norme di produzione e di ispezione equivalenti di un paese terzo riconosciuto ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento 2018/848, ma non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento, in combinato disposto con l'allegato II, parte IV, punto 2.2, lettera f), di tale regolamento. 2.2(f) di tale regolamento.

(3) Se dall'articolo 20 della Carta derivi che un tale alimento trasformato proveniente dall'Unione possa, senza utilizzare il logo di produzione biologica dell'Unione europea, recare termini che si riferiscono alla produzione biologica, conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento 2018/848”.

Sulla richiesta di riapertura della fase orale del procedimento

37 A seguito della presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale, la Herbaria, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 26 giugno 2024, ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento.

38 A sostegno del suo ricorso, l'Herbaria fa valere che le conclusioni dell'avvocato generale contengono una serie di inesattezze in diritto e in fatto tali da indurre in errore la Corte. Inoltre, tali questioni, che l'Avvocato generale ha ritenuto decisive per la soluzione delle questioni pregiudiziali, non sono state discusse all'udienza tra le parti del procedimento principale o le parti interessate di cui all'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

39 Pertanto, da un lato, l'Avvocato generale ha erroneamente affermato che esistono “indicazioni che accompagnano” il logo di produzione biologica dell'UE che indicano l'origine della materia prima e il luogo di fabbricazione di un prodotto, in modo che il consumatore, ogni volta che viene utilizzato tale logo, sia sempre informato del fatto che tale prodotto proviene dagli Stati Uniti. In secondo luogo, l'Avvocato generale ha interpretato erroneamente le linee guida del Codex Alimentarius di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007.

40 In primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 252, secondo comma, TFUE, l'avvocato generale, in piena imparzialità e indipendenza, presenta pubblicamente conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata da tali conclusioni né dalle motivazioni addotte dall'avvocato generale (sentenza del 18 gennaio 2024 nella causa C-303/22 CROSS Zlín, EU:C:2024:60, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

41 Occorre inoltre ricordare che lo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e il regolamento di procedura della Corte non prevedono la possibilità per le parti della causa principale e per gli interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto di rispondere alle conclusioni dell'avvocato generale. Di conseguenza, il fatto che una parte della causa principale o una parte interessata sia in disaccordo con le conclusioni dell'Avvocato generale, a prescindere dalle questioni da esso trattate in tali conclusioni, non può di per sé costituire un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale del procedimento (v., in tal senso, sentenza della Corte di giustizia europea, Zlín, C-303/22 CROSS, EU:C:2024:60, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

42 Herbaria non può quindi validamente giustificare la sua domanda di riapertura della fase orale del procedimento criticando il merito di alcuni passaggi delle conclusioni dell'Avvocato generale.

43 In secondo luogo, ai sensi dell'art. 83 del suo regolamento di procedura, la Corte può, in qualsiasi momento, sentito l'avvocato generale, ordinare la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se ritiene che la causa non sia sufficientemente istruita o se una parte ha presentato, dopo la chiusura di tale fase un fatto nuovo di natura tale da influire



in modo decisivo sulla decisione della Corte, o qualora la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non è stato discusso dalle parti o dagli interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

44 Nel caso di specie, tuttavia, occorre rilevare che le parti interessate che hanno partecipato al presente procedimento hanno potuto esporre, nel corso delle fasi scritte e orali del procedimento, gli elementi di diritto che ritenevano rilevanti per consentire alla Corte di interpretare le disposizioni del diritto dell'Unione oggetto delle questioni sollevate dal giudice nazionale. A tale riguardo, la Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale e che nessuno degli elementi invocati dall'Herbaria a sostegno della sua domanda di riapertura della fase orale del procedimento giustifichi tale riapertura ai sensi dell'articolo 83 del regolamento di procedura.

45 In tali circostanze, la Corte ritiene, sentito l'avvocato generale, che non vi siano motivi per disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Le questioni pregiudiziali

La prima questione

46 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta alla Corte fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di risolvere la controversia di cui è investito. Da questo punto di vista, spetta alla Corte, se del caso, riformulare le questioni ad essa sottoposte. Il fatto che un giudice nazionale abbia formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento a determinate disposizioni del diritto dell'Unione non impedisce alla Corte di fornire a tale giudice tutti gli elementi interpretativi che possono essere rilevanti ai fini della soluzione della controversia di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso abbia o meno richiamato tali disposizioni nella formulazione delle sue questioni. A tale riguardo, spetta alla Corte estrarre dall'insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell'Unione che richiedono un'interpretazione alla luce dell'oggetto della controversia (sentenza del Tribunale di primo grado del 15 luglio 2002, Juan, C-164/22, Racc. pag. I-0000, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

47 Nel formulare la sua prima questione, il giudice del rinvio fa riferimento unicamente all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2018/848, che disciplina l'utilizzo del logo di produzione biologica dell'Unione europea. Ciò premesso, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e, in particolare, dalla motivazione relativa alla terza questione emerge che tale giudice ritiene che la prima questione si ponga in modo analogo in relazione all'articolo 30, paragrafo 2, di tale regolamento, che disciplina l'uso di termini che si riferiscono alla produzione biologica.

48 Pertanto, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre considerare che, con la sua prima questione, tale giudice desidera, in sostanza, sapere se l'articolo 30, paragrafo 2, e l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 debbano essere interpretati nel senso che il logo di produzione biologica dell'Unione europea e i termini che fanno riferimento alla produzione biologica possono essere utilizzati per un prodotto alimentare trasformato importato da un paese terzo alle condizioni di cui all'articolo 45, (1, lettera b), punto iii), e all'articolo 48, paragrafo 1, di tale regolamento, per essere immesso sul mercato dell'Unione come prodotto biologico, anche se, a causa della presenza di minerali e vitamine di origine non vegetale, non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento, in combinato disposto con l'allegato II, parte IV, punto 2.2, lettera f). 2.2, lettera f).

Uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea e dei termini che si riferiscono alla produzione biologica

49 Va notato in primo luogo che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, il regolamento 2018/848 si applica ai prodotti di cui a tale disposizione, in particolare quando sono prodotti o importati nell'Unione, o sono destinati a essere prodotti o importati.

50 Secondo la formulazione dell'articolo 30, paragrafo 2, e dell'articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento, l'uso di termini che si riferiscono alla produzione biologica e l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea sono autorizzati solo per i prodotti conformi a tale regolamento.

51 Tale formulazione è quindi volta a indicare, come rilevato in sostanza dall'avvocato generale ai paragrafi 67-72 delle sue conclusioni, che tali termini e tale logo possono essere utilizzati per i prodotti biologici, siano essi fabbricati nell'Unione o importati da un paese terzo al fine di essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici, solo

nella misura in cui essi soddisfano i requisiti stabiliti da tale regolamento, in particolare dai suoi capi II e III.

52 Ciò premesso, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione richiede che si tenga conto non solo dei loro termini, ma anche del contesto in cui tali disposizioni operano e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte (sentenza del 29 luglio 2024, Associazione belga degli avvocati fiscalisti e a., C-623/22, EU:C:2024:639, punto 94 e giurisprudenza ivi citata).

53 Per quanto riguarda, in primo luogo, tale contesto, occorre rilevare che il regolamento 2018/848 introduce una distinzione tra i prodotti fabbricati nell'Unione e quelli importati da un paese terzo, ai fini della loro immissione sul mercato dell'Unione come prodotti biologici.

54 Da un lato, per quanto riguarda, in particolare, i prodotti alimentari trasformati prodotti nell'Unione, essi devono, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento, rispettare le norme di produzione dettagliate di cui all'allegato II, parte IV, di tale regolamento e di qualsiasi atto di esecuzione di cui all'articolo 16, paragrafo 3, dello stesso.

55 D'altro canto, l'articolo 45 del regolamento 2018/848 stabilisce le condizioni cumulative che un prodotto non prodotto nell'Unione deve soddisfare per poter essere importato da un Paese terzo e immesso sul mercato dell'Unione come prodotto biologico.

56 Pertanto, in primo luogo, l'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2018/848 richiede che il prodotto importato sia un prodotto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento.

57 Poi, l'articolo 45, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento richiede, in sostanza, che gli operatori dei Paesi terzi siano in grado di fornire agli importatori e alle autorità nazionali dell'Unione e di tali Paesi terzi tutte le informazioni necessarie a garantire la tracciabilità del prodotto in questione.

58 Infine, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, il prodotto importato da un Paese terzo deve soddisfare una delle condizioni previste da tale disposizione.

59 Pertanto, in primo luogo, nel caso di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento 2018/848, tale prodotto è conforme, nella sostanza, alle disposizioni dei capi II, III e IV di tale regolamento e, quindi, in particolare, alle norme di produzione contenute nel capo III di tale regolamento e alle norme di etichettatura di cui al capo IV dello stesso.

60 In secondo luogo, nel caso di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento 2018/848, tale prodotto, se proviene da un paese terzo riconosciuto ai sensi dell'articolo 47 di tale regolamento, soddisfa le condizioni stabilite nell'accordo commerciale in questione.

62 Dalla formulazione effettiva dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/848 risulta che le tre condizioni previste, rispettivamente, ai punti da i) a iii) di tale disposizione sono condizioni alternative, di modo che è sufficiente che una sola di esse sia soddisfatta affinché il prodotto importato da un paese terzo, se soddisfa anche le altre due condizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento, possa essere immesso sul mercato dell'Unione come prodotto biologico.

63 Tuttavia, di queste tre condizioni alternative, solo la condizione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento 2018/848 richiede che il prodotto importato sia conforme alle disposizioni dei capi II, III e IV di tale regolamento.

64 Di conseguenza, un prodotto corrispondente al caso di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento 2018/848, pur non rispettando tutte le norme di produzione di cui al capo III di tale regolamento, potrebbe essere immesso sul mercato dell'Unione come prodotto biologico, a condizione che si tratti di un prodotto proveniente da un Paese terzo riconosciuto dall'Unione ai fini dell'equivalenza ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007, cui fa riferimento l'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento 2018/848, e che sia conforme, in particolare, alle norme di produzione in vigore in tale Paese terzo che sono state considerate dall'Unione equivalenti a quelle stabilite in tale capo III.

65 A tal proposito, occorre notare che il concetto di “equivalenza” è definito all'articolo 3, paragrafo 64, del regolamento 2018/848 come il raggiungimento degli stessi obiettivi e il rispetto degli stessi principi attraverso l'applicazione di norme che garantiscono lo stesso livello di garanzia di conformità.

66 Di conseguenza, il riferimento dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento 2018/848 al carattere equivalente delle norme di produzione del paese terzo interessato presuppone necessariamente che le norme in vigore in tale paese terzo perseguano gli stessi obiettivi e rispettino gli stessi principi di quelli risultanti dalle disposizioni del capo II del regolamento 2018/848. Per quanto riguarda le norme di produzione di cui al capo III di tale regolamento, da tale definizione si evince che le norme di tale Paese terzo non devono essere identiche a quelle dell'UE, ma devono garantire lo stesso "livello di garanzia di conformità" richiesto dall'UE per i prodotti fabbricati nell'UE.

67 Tuttavia, come rilevato al punto 51 della presente sentenza, sia l'articolo 30, paragrafo 2, sia l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 autorizzano l'uso, rispettivamente, di termini che fanno riferimento alla produzione biologica e del logo di produzione biologica dell'UE solo per i prodotti conformi a tale regolamento.

68 Per contro, nessuna disposizione del regolamento n. 2018/848 consente di utilizzare tali termini o tale logo per prodotti provenienti da paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza che, pur potendo essere importati nell'Unione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punti ii) o iii), di tale regolamento, non sono tuttavia conformi alle norme di produzione ivi previste.

69 L'interpretazione letterale dell'articolo 30, paragrafo 2, e dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 2018/848, esposta al punto 51 della presente sentenza, è quindi corroborata, in particolare, dalla struttura dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. Il legislatore dell'Unione ha inteso distinguere, nell'ambito dei prodotti importati come prodotti biologici, tra, da un lato, quelli conformi ai capi II, III e IV di tale regolamento e, dall'altro, quelli disciplinati da norme equivalenti nel loro paese d'origine, riconosciute come tali in forza di un accordo commerciale o di una misura unilaterale dell'Unione.

70 In secondo luogo, tale interpretazione è confermata dagli obiettivi del regolamento 2018/848, in particolare dalle sue disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti biologici, tra cui gli articoli 30, paragrafo 2, e 33, paragrafo 1, dello stesso.

71 In primo luogo, come risulta dai considerando 6, 9 e 123 del regolamento 2018/848, il quadro giuridico istituito per l'attuazione della politica agricola comune, di cui tale regolamento fa parte in virtù degli strumenti di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, è volto a garantire condizioni di concorrenza leale nel mercato interno dei prodotti biologici e a mantenere e giustificare la fiducia dei consumatori nei prodotti etichettati come biologici. A tal fine, il legislatore dell'UE ha cercato di fornire norme che soddisfino le elevate aspettative dei consumatori in questo settore e che siano sufficientemente chiare per i destinatari. È in questo contesto che ha sottolineato, nel considerando 15 del regolamento 2018/848, che la fiducia dei consumatori è fondamentale per il mercato dei prodotti alimentari biologici e, nel considerando 17, che tale regolamento mira, in particolare, a promuovere tale fiducia e a proteggere gli interessi dei consumatori.

72 Inoltre, dal considerando 73 del regolamento n. 2018/848 emerge che l'obiettivo delle sue disposizioni in materia di etichettatura, comprese quelle relative all'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea e dei termini che si riferiscono alla produzione biologica, è quello di tutelare gli interessi sia degli operatori, che desiderano che i loro prodotti siano correttamente identificati sul mercato dei prodotti biologici e che beneficino di condizioni di concorrenza leale, sia dei consumatori, che devono poter scegliere tra i prodotti loro offerti con piena cognizione di causa.

73 Infine, per quanto riguarda, in particolare, il logo di produzione biologica dell'Unione europea, i considerando da 77 a 79 del regolamento 2018/848 sottolineano l'intenzione del legislatore dell'Unione di disciplinare l'uso di tale logo in modo da dissipare qualsiasi ambiguità nelle menti dei consumatori in tutto il mercato dell'Unione, da non indurli in errore sulla natura biologica del prodotto interessato nel suo complesso e da evitare qualsiasi possibilità di confusione nelle loro menti in merito al fatto che un prodotto sia originario dell'Unione o di un paese terzo.

74 Nel caso di specie, come risulta dai punti da 64 a 67 della presente sentenza, dalla scelta operata dal legislatore dell'Unione risulta che i prodotti importati da paesi terzi nell'ambito del regime di equivalenza di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento 2018/848 possono essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici anche se non soddisfano tutti i requisiti stabiliti da tale regolamento, in particolare i capi II e III. D'altro canto, i prodotti fabbricati nell'Unione devono soddisfare tutti questi requisiti per poter essere immessi sul mercato come prodotti biologici.

75 In tale contesto, consentire che i termini che si riferiscono alla produzione biologica e al logo di produzione biologica

dell'Unione europea siano utilizzati, sul mercato interno dei prodotti biologici, sia per i prodotti che sono stati fabbricati nell'Unione o in paesi terzi nel rispetto delle norme di produzione stabilite dal regolamento 2018/848, sia per quelli che sono stati fabbricati in paesi terzi conformemente a norme solo equivalenti a tali norme di produzione, sarebbe dannoso per la concorrenza leale nel mercato interno dei prodotti biologici e creerebbe un'ambiguità che potrebbe indurre in errore i consumatori.

76 In una situazione del genere, i consumatori potrebbero ritenere che un prodotto recante termini che si riferiscono alla produzione biologica o il logo dell'Unione europea per la produzione biologica sia conforme a tutti i requisiti stabiliti dal regolamento n. 2018/848, in particolare ai capi II e III, mentre si limita a rispettare le norme di produzione del paese terzo da cui è importato, equivalenti alle norme di produzione di tale regolamento.

77 In particolare, lo scopo di tale logo è proprio quello di informare i consumatori, in modo chiaro e inequivocabile, che il prodotto su cui compare è pienamente conforme a tutti i requisiti stabiliti dal regolamento n. 2018/848, e non solo a norme equivalenti a tale regolamento. Ciò è tanto più vero in quanto tale logo, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, di tale regolamento, costituisce un attestato ufficiale dell'Unione europea.

78 Il fatto, sottolineato in particolare dalla Commissione, che, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 2018/848, quando il logo di produzione biologica dell'Unione europea è utilizzato su un prodotto, deve essere aggiunta un'indicazione che specifichi il luogo in cui le materie prime agricole che compongono tale prodotto sono state prodotte, non è sufficiente a evitare qualsiasi ambiguità. Tale indicazione, infatti, non consente ai consumatori di sapere se un prodotto importato sia conforme alle norme di produzione del regolamento 2018/848 o se sia semplicemente conforme a norme di produzione equivalenti a quelle di tale regolamento.

79 Di conseguenza, si deve concludere che un prodotto importato da un Paese terzo per essere immesso sul mercato dell'Unione come prodotto biologico ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento 2018/848 non può utilizzare per la sua etichettatura né il logo di produzione biologica dell'Unione europea né, in linea di principio, termini che facciano riferimento alla produzione biologica.

Uso del logo di produzione biologica del Paese terzo

80 Ciò premesso, nella misura in cui il regolamento 2018/848 contiene, in particolare al capo VII, disposizioni che disciplinano gli scambi con i paesi terzi, tale regolamento è altresì inteso a stabilire una serie di norme applicabili al commercio internazionale di prodotti biologici al fine, come giustamente sottolineato dal Consiglio nel corso dell'udienza, facilitare, da un lato, l'offerta, la disponibilità e il soddisfacimento della crescente domanda di tali prodotti all'interno dell'Unione e, dall'altro, sulla base di accordi bilaterali, l'esportazione di tali prodotti originari dell'Unione verso paesi terzi.

81 È proprio questo il contesto in cui si inserisce l'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto iii), di tale regolamento, che conferisce alla Commissione la facoltà di riconoscere che le norme di un paese terzo sono equivalenti a quelle del regolamento 2018/848.

82 Dai documenti sottoposti alla Corte risulta che alcuni prodotti importati come prodotti biologici nell'ambito del regime di equivalenza di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto iii), di tale regolamento recano il logo di produzione biologica del paese terzo da cui sono importati e che tale logo può includere termini che si riferiscono alla produzione biologica, come “biologique”, “ecológico” o “organic”, o derivati e diminutivi di tali termini, come “bio” o “eco”.

83 A questo proposito, va notato che l'uso, per tali prodotti importati, del logo di produzione biologica del Paese terzo da cui sono importati non è in grado di danneggiare la concorrenza leale nel mercato interno dei prodotti biologici o di creare un'ambiguità tale da indurre in errore i consumatori. Infatti, a parte il fatto che l'uso di un logo di produzione biologica di un paese terzo diverso dal logo di produzione biologica dell'Unione europea non pone i prodotti interessati sullo stesso piano dal punto di vista della concorrenza, l'uso del logo di produzione biologica di un paese terzo non è nemmeno in grado di dare l'impressione che i prodotti importati in questione siano conformi a tutti i requisiti stabiliti dal regolamento 2018/848.

84 Ne consegue che, nonostante la conclusione esposta al punto 80 della presente sentenza, al fine di garantire l'efficacia, in particolare, dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento 2018/848, nonché di preservare i poteri che tale regolamento conferisce alla Commissione, i prodotti importati in virtù di tale disposizione, che hanno accesso al mercato dell'Unione “come prodotti biologici”, devono poter utilizzare il logo di produzione biologica del paese terzo da

cui provengono, anche se tale logo contiene termini identici a quelli che si riferiscono alla produzione biologica, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento e del suo allegato IV.

85 Alla luce di quanto precede, la prima questione va risolta come segue:

- L'articolo 30, paragrafo 2, e l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 devono essere interpretati nel senso che né il logo di produzione biologica dell'Unione europea né, in linea di principio, termini che facciano riferimento alla produzione biologica possono essere utilizzati per un prodotto alimentare trasformato importato da un paese terzo alle condizioni di cui all'articolo 45, (1), lettera b), punto iii), e all'articolo 48, paragrafo 1, di tale regolamento per essere immesso sul mercato dell'Unione come prodotto biologico, qualora tale alimento, contenendo minerali e vitamine di origine non vegetale, non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento, in combinato disposto con l'allegato II, parte IV, punto 2.2, lettera f). 2.2, lettera f).

- Il logo di produzione biologica di tale Paese terzo può tuttavia essere utilizzato nell'UE per tale prodotto alimentare, anche se tale logo contiene termini che si riferiscono alla produzione biologica ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento e del suo allegato IV.

La seconda e la terza questione

86 In considerazione della risposta data alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda e alla terza questione.

Sulle spese

87 Poiché, per quanto riguarda le parti della causa principale, il procedimento ha natura di incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, spetta a quest'ultimo decidere in merito alle spese. Le spese sostenute per la presentazione di osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle parti, non sono recuperabili.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) ha stabilito che

Gli articoli 30, paragrafo 2, e 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio,

deve essere interpretato nel senso che:

né il logo di produzione biologica dell'Unione europea né, in linea di principio, termini che facciano riferimento alla produzione biologica possono essere utilizzati per un alimento trasformato importato da un paese terzo alle condizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto iii), e all'articolo 48, paragrafo 1, di tale regolamento per essere immesso sul mercato dell'Unione europea come prodotto biologico, qualora tale prodotto alimentare, contenendo minerali e vitamine di origine non vegetale, non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento, in combinato disposto con l'allegato II, parte IV, punto 2.2, lettera f). 2.2, lettera f).

Il logo di produzione biologica di tale paese terzo può tuttavia essere utilizzato nell'Unione per tale prodotto alimentare, anche se tale logo contiene termini che si riferiscono alla produzione biologica ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento e del suo allegato IV.

(Omissis)